



Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin"

REGOLAMENTO INTERNO OSPITI

Approvato con Delibera n. 30 del 19 Dicembre 2025

ART.1 Impegno con l'Ente

1. Il Centro Residenziale Anziani "*Sebastiano Scalabrin*" di Arzignano, sorto con il preciso scopo di integrare i servizi assistenziali resi dall'ex Casa di Ricovero "*Scalabrin*", di cui peraltro conserva intitolazione e personalità giuridica quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è amministrato nel rispetto delle finalità contenute nello Statuto approvato con R.D. 13.2.1913 e secondo le norme del presente Regolamento, nonché della Legge 17.7.1890 n. 6972 e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente può sostenere, coordinare, dirigere iniziative e servizi nel campo socioassistenziale e stipulare convenzioni con altri enti pubblici e privati, istituendo eventualmente strutture operative, pure in forma associativa e/o societaria.
3. Il Centro Residenziale Anziani "*Sebastiano Scalabrin*" di Arzignano, che per brevità d'ora in avanti sarà indicato con la sigla C.R.A. oppure Ente o Istituzione, può ospitare, in regime residenziale e semi residenziale temporaneo o definitivo, persone autosufficienti e non autosufficienti nei limiti dei posti autorizzati al funzionamento ed accreditati ai sensi della DGRV 22/2002.
5. L'Ospite e i suoi familiari, contestualmente, accettano le norme previste dal presente Regolamento e le eventuali future modifiche. L'Ospite e i suoi familiari accettano le misure disposte dall'Ente in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

La non accettazione anche di uno solo dei termini e delle condizioni previste dal contratto comporta la decadenza del diritto al posto.

ART.2 Ammissione

1. La condizione di autosufficienza e di non autosufficienza è determinata a mezzo S.Va.M.A. - *Scheda di Valutazione Multidimensionale della persona Adulta e Anziana* (ex DGRV 3904/1999 e segg.) dal competente Distretto Socio-Sanitario in sede di Unità Valutativa Multidimensionale.
2. Per le persone residenti nella Regione Veneto non autosufficienti la procedura di ammissione ai servizi della residenzialità e l'accesso ai Centri di Servizio sono disciplinati dalle DGR 456 e 457 del 2007 e segg.
3. L'ammissione alla residenzialità di persone autosufficienti e di persone non autosufficienti in regime privato di ricovero, così come l'ammissione alla semi-residenzialità diurna, sono a discrezione dell'Ente.
4. Per le persone residenti in altra regione o paese si rimanda alle normative specifiche per quella regione o paese e l'ingresso è a giudizio insindacabile dell'Ente.
5. L'Ospite si impegna a risarcire ogni danno procurato, anche per sola negligenza, ai beni o alle cose di proprietà del CRA "S. Scalabrin" o di altri ospiti o di terzi.

ART.3 Retta

1. Il costo di degenza è determinato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo.

2. La retta dà diritto di godere del vitto, dell'alloggio, e di tutti i servizi generali collettivi o particolari offerti dal C.R.A.
3. La persona fisica, o giuridica, pubblica o privata, firmataria dell'impegno di spesa è tenuta al versamento della retta nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione.
4. La persona firmataria risponde altrettanto delle insolvenze con addebito di eventuali spese, anche legali, per il recupero di rette non pagate e di interessi dovuti per ritardato pagamento delle medesime.
5. La retta di ricovero viene applicata con effetto dalla data di prenotazione del posto. Per i giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di effettiva occupazione del posto letto, la retta di ricovero è ridotta del 10%.
6. In caso di assenza, l'Ospite ha diritto ad una riduzione della retta nella misura del 10% ad iniziare dal giorno successivo a quello dell'uscita. Tale riduzione non compete se l'assenza non supera i due giorni consecutivi.
8. All'Ente è riconosciuta la facoltà di variare la retta di soggiorno, a sua insindacabile discrezione, nel corso del rapporto, con decorrenza dalla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ad intervenute variazioni di costi dei servizi, delle risorse umane e delle materie prime e/o per sopravvenuti oneri conseguenti a disposizioni di legge o di regolamento. Per le sopravvenute variazioni delle condizioni psico fisiche e di salute dell'Ospite la variazione di retta decorre dalla data della certificazione S.Va.M.A. in sede distrettuale.
9. Per cambiamento di stanza, l'eventuale variazione del costo decorre dalla data di spostamento.
10. Il mancato consumo da parte degli ospiti di tutta o parte della giornata alimentare non comporta una riduzione della spesa della retta.
11. Il C.R.A. non concede in alcun caso riduzioni o abbuoni della retta rappresentando essa l'equivalente corrispettivo a fronte della spesa di tutti i servizi resi agli Ospiti.
12. La retta va versata mensilmente ed integralmente, dal decimo al ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento della retta, con le modalità previste (SDD e Piattaforma PagoPa).
13. Prima dell'ingresso dovrà essere versato quanto dovuto per gli ultimi 31 giorni di permanenza dell'Ospite in Struttura a titolo di anticipo dell'ultima retta di degenza determinata sulla base delle rette giornaliere vigenti al momento dell'ingresso. Alla conclusione del periodo di accoglienza, effettuati i dovuti controlli contabili, si procederà all'eventuale conguaglio in base ai giorni di effettiva permanenza nell'ultimo mese di degenza.

ART.4 Ingresso

1. L'Ospite, prima dell'ingresso, deve produrre ogni certificazione medica, generale e specialistica, attestante lo stato e le condizioni di salute fisica e psichica eventualmente richiesti dal medico convenzionato e/o dal personale dell'Ente.
2. Non potranno essere accolte le domande di ricovero di persone che, dai dati emersi nell'indagine medica preliminare, presentino patologie o condizioni personali non compatibili con i servizi erogati dal C.R.A. e con la sua organizzazione.

3. La mancata o falsa presentazione di uno o più documenti richiesti così come il rifiuto di sottoporsi alla visita medica che segue l'ingresso precludono il ricovero.
4. Il C.R.A. è strutturato in diverse Unità di Offerta assistenziale; l'assegnazione all'ingresso e la variazione in corso di ricovero di Nucleo e stanza agli ospiti avviene secondo criteri di omogeneità assistenziale, sanitaria, relazionale e tiene conto dell'organizzazione interna e della dotazione delle risorse ed è ad insindacabile giudizio dell'Ente.

ART.5 Periodo di Prova

1. L'Ente dispone di un periodo di prova di mesi uno decorrenti dalla data di effettivo ingresso, per accertare se le patologie e condizioni personali nonché l'ambientamento dell'Ospite in struttura siano compatibili con il servizio di assistenza erogato; trascorso detto periodo con esito positivo, l'ammissione diventa definitiva.
2. In caso di esito negativo del periodo di prova, l'Ospite sarà dimesso ad insindacabile giudizio dell'Ente.

ART.6 Dimissione

1. La dimissione volontaria dell'Ospite è consentita previo un preavviso scritto di giorni sette.
2. In caso di inadempimento, l'Ospite sarà tenuto al risarcimento nella misura della quota giornaliera intera moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.
3. L'Ente si riserva il diritto di dimettere l'Ospite a proprio insindacabile giudizio, con obbligo di ottemperanza da parte dei familiari o persone di riferimento con il semplice preavviso di giorni 15 se:
 - si renda moroso nel pagamento anche di una sola mensilità di retta;
 - non accetti le disposizioni del regolamento del C.R.A. "S. Scalabrin";
 - commetta gravi o ripetute infrazioni al regolamento del C.R.A. "S. Scalabrin";
 - a giudizio del medico del CRA S. Scalabrin o della Direzione la sua permanenza nell'Ente costituisca pericolo per se medesimo o per altri.

ART.7 Decesso

1. In caso di decesso dell'Ospite, l'Ente procederà alla consegna agli eredi degli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto ovvero farà ricorso a quanto previsto dalla Legge in caso di indisponibilità di erede o di mancata acquisizione dei beni da parte dello stesso.

ART.8 Corredo e custodia valori

1. All'atto dell'ingresso e per tutta la durata del ricovero l'Ospite deve disporre di un corredo personale che dovrà comprendere quanto indicato in apposito elenco consegnato all'atto di ingresso e quant'altro venga richiesto dal personale dell'Ente.

2. L'Ente provvede all'identificazione della biancheria mediante etichetta. Gli indumenti devono essere consegnati in busta agli operatori, con il nome dell'Ospite evidenziato.
3. Il servizio di lavaggio della biancheria da parte dell'Ente è obbligatorio e a pagamento.
4. Per evitare danni agli indumenti sono distribuite indicazioni specifiche.
5. L'Ente non assume responsabilità alcuna per denaro e valori, inclusi gioielli e fedi nuziali, in possesso degli Ospiti. Per gli Ospiti privi di parenti e/o persone di riferimento che possano custodire per loro oggetti preziosi e gioielli, gli stessi potranno essere affidati in deposito all'Ente che li custodirà in cassaforte.
6. Eventuali somme di denaro per spese personali in favore degli Ospiti in condizione di non autosufficienza accertata e privi di parenti e/o persone di riferimento, saranno gestite da personale dell'Ente.

ART.9 Personalizzazione

1. All'Ospite è data la possibilità di integrare l'arredamento e le apparecchiature dell'alloggio con mobili, oggetti od apparecchi di sua proprietà purché non risultino pregiudizievoli all'igiene o alla sicurezza.
2. Per la loro introduzione è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dell'Ente, che può essere revocata.
3. Il canone di abbonamento degli apparecchi audiovisivi e spese telefoniche sono a carico dell'Ospite.
4. I pasti sono serviti e vanno consumati nelle sale da pranzo negli orari stabiliti.
5. Il servizio in camera è previsto solo in caso di accertata impossibilità di accedere alle suddette sale.
6. Assistenza nell'assunzione del pasto da parte di familiari, volontari o personale privato è subordinato all'autorizzazione ed alla supervisione dell'Ente.
7. E' vietata l'introduzione di alimenti da parte di familiari o altri soggetti senza debita autorizzazione da parte del medico curante o del personale sanitario.
8. Il mancato consumo dei pasti da parte degli ospiti non comporta riduzione della retta.

ART.10 Visite

1. Gli orari di visita vengono esposti all'entrata di ogni nucleo e sulle bacheche.
2. E' richiesto il rispetto da parte di ospiti e familiari degli orari del silenzio: dalle ore 12:30 alle ore 15:30, dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
3. E' vietata l'ospitalità notturna negli alloggi di persone esterne senza autorizzazione.
4. Durante le visite è vietata, per motivi di sicurezza, la chiusura delle porte delle camere.
5. Durante gli orari delle attività assistenziali e di cura degli Ospiti, (igiene, distribuzione delle colazioni, visite mediche, ecc.), i visitatori sono invitati ad

attendere il termine di tali attività, collaborando in tal modo con gli Operatori di Nucleo.

6. I visitatori dell'Ente sono tenuti a rispettare le zone pedonali e le zone sosta vietata espressamente segnalate, parcheggiando negli spazi indicati.

ART.11 Responsabilità Ente

1. Il C.R.A. "S. Scalabrin" non risponde verso gli ospiti, familiari, o altri interessati dei danni a oggetti o denaro introdotti o conservati durante la permanenza in Casa di Riposo.
2. L'Ente, in caso di ricovero, declina ogni responsabilità per l'assistenza paramedica o medica praticata agli ospiti dal personale ospedaliero o di qualsiasi altro istituto di cura.

ART.12 Ospiti

1. L'Ospite si impegna a mantenere con il personale rapporti di rispetto e comunicazione.
2. L'Ospite si impegna a mantenere con gli altri ospiti rapporti di rispetto e cordialità.
3. L'Ospite si serve dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per qualsiasi tipo di suggerimento od osservazione, per colloqui di carattere confidenziali, e per essere indirizzato ai vari servizi.
4. L'Ospite si impegna a non assumere farmaci autonomamente.
5. La scelta del posto letto o dell'alloggio e l'organizzazione della vita quotidiana dell'Ospite sono fissati insindacabilmente dall'Ente.
6. L'Ospite in piena facoltà di intendere e volere e non interdetto, o il legale rappresentante ovvero la persona che lo rappresenta nei confronti dell'Ente, può decidere l'uscita temporanea dalla struttura dandone comunicazione al personale e sottoscrivendo dichiarazione liberatoria che solleva l'Ente da ogni responsabilità per quanto possa accadere all'esterno del C.R.A. "S. Scalabrin".
7. Eventuali limitazioni di uscita imposte dallo stato di salute saranno decise dal medico curante.
8. L'Ospite si impegna a segnalare al personale dell'Ente ogni eventuale irregolarità che configuri caso di violazione del codice civile e/o penale verificatisi all'interno del C.R.A. "S. Scalabrin".
9. L'Ospite può avvalersi, previa autorizzazione dell'Ente, di personale esterno per interventi assistenziali sussidiari a totale carico dello stesso o di chi lo rappresenta, a patto che non interferiscano in alcun modo con l'organizzazione dei reparti e la cura dell'Ospite prestata dall'Ente.
10. Quando si rendono necessarie cure e prestazioni sanitarie non erogabili dal C.R.A. "S. Scalabrin", l'Ospite è trasferito in ospedale.
11. Il personale dell'Ente ha facoltà di ispezione degli alloggi e di intervento per il mantenimento delle condizioni igienico ambientali.

ART.13 Familiari / Persone di Riferimento

1. I familiari mantengono con il personale rapporti di rispetto e comunicazione.
2. I familiari si conformano alla competenza e professionalità del personale.
3. I familiari evitano qualsiasi intralcio al lavoro di assistenza sanitaria del personale.
4. I familiari si impegnano a mantenere con gli altri ospiti rapporti di rispetto e cordialità.
5. I familiari si servono dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per qualsiasi tipo di suggerimento od osservazione, per colloqui di carattere confidenziali, e per essere indirizzati ai vari servizi.
6. I familiari evitano di somministrare qualsiasi tipo di medicinale all'Ospite, oltre quelli specificamente prescritti dai Medici curanti.
7. I familiari evitano di somministrare qualsiasi tipo di cibo o bevanda all'Ospite previa approvazione e autorizzazione dei Medici curanti.
8. Il supporto e collaborazione dei familiari, guidato dai professionisti dell'Ente, è essenziale e apprezzato:
 - nell'ascolto e il dialogo;
 - nelle attività sociali;
 - nel far uscire gli ospiti dalla struttura e camminare (ove possibile);
 - nella somministrazione dei pasti.
9. I familiari prendono atto che la scelta del posto letto o l'alloggio, il relativo trasferimento e l'organizzazione della vita quotidiana dell'Ospite sono fissati insindacabilmente dall'Ente.
10. Il legale rappresentante, ovvero la persona che lo rappresenta nei confronti dell'Ente, può decidere l'uscita temporanea dalla struttura dandone comunicazione al personale e sottoscrivendo dichiarazione liberatoria che solleva l'Ente da ogni responsabilità per quanto possa accadere all'esterno del C.R.A. "S. Scalabrin".
11. Eventuali limitazioni di uscita imposte dallo stato di salute saranno decise dal medico curante.
12. I familiari si impegnano a segnalare al personale dell'Ente ogni eventuale irregolarità che configuri caso di violazione del codice civile e/o penale verificatisi all'interno del C.R.A. "S. Scalabrin".

ART.14 Volontariato

1. L'Ente si avvale di personale volontario.
2. E' possibile svolgere attività di volontariato presso la sede C.R.A. "S. Scalabrin", dopo aver svolto un colloquio con il referente del Servizio del Volontariato ed aver espresso la propria adesione ad un'attività proposta con presenze programmate.
3. E' necessario acquisire l'autorizzazione dalla Direzione.
4. I Volontari rispettano il Regolamento del Volontario.